Sent. n.276/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80419** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 26.06.2024 proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato a

omissis il omissis, residente a omissis, alla Via omissis n. omissis,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 52, presso lo Studio dell'Avv. Claudia Malandrino, che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti (claudiamalandrino@ordineavvocatiroma.org)

contro

INPS – in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto, sita in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, nonché presso la **sede zonale di Roma EUR,** Largo Josemaria Escrivà De Balaguer n. 11, nonché presso la **sede zonale – Direzione Provinciale Roma Flaminio**, Via Giulio Romano n. 46.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 08.04.25, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Valeria Salerno, l'Avv. Claudia Malandrino, per il ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS:

Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento quale ex dipendente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in quanto gli imponibili per gli anni 2011, 2012, 2018 e 2019 non sarebbero stati conformi alle Certificazioni Uniche rilasciate dall'Amministrazione di appartenenza.

Nonostante i numerosi solleciti alla riliquidazione del trattamento, seguiti da una diffida del 09.11.2023, l'INPS risultava inadempiente; pertanto, il ricorrente agiva in giudizio per vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, oltre accessori, con il beneficio delle spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Con memoria depositata il 21.03.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che ha documentato la rideterminazione del trattamento pensionistico nel senso richiesto e la relativa liquidazione con gli accessori di legge, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

All'udienza odierna, l'Avv. Malandrino, preso atto dell'adempimento della controparte, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere con la condanna alle spese di lite, da distrarsi come indicato nel ricorso, posto che la riliquidazione richiesta è intervenuta successivamente alla data del deposito del ricorso; l'Avv. Botta si è riportato agli atti.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

Osserva il Giudice che, a seguito della documentazione prodotta dall'INPS, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, atteso che nelle more del giudizio l'INPS ha provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente, che ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dalla controparte, venendo meno ogni ragione di contrasto tra le parti.

Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

Avendo tuttavia il ricorrente insistito per il riconoscimento delle spese di lite, va egualmente scrutinata, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza del ricorso.

A questo proposito, va considerato che l'INPS ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, nel senso spettante al ricorrente, solo dopo la proposizione del presente ricorso (preceduto da numerosi solleciti e da una formale diffida del 09.11.2023),

obbligando il ricorrente ad esperire la necessaria attività processuale.

Per questi motivi, si condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Avv. Claudia Malandrino, dichiaratasi antistataria.

Le suddette spese vengono liquidate d'ufficio, in euro 600,00 (seicento/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, più IVA e CPA, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e tenendo anche conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente (art. 152 c.g.c.), del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessive € 600,00 (seicento/00), oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Claudia Malandrino, dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
28.05.2025 13:28:27
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.